

nr. ____ di Rep.

in data _____



GUARDIA DI FINANZA

REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LOMBARDIA

CODICE FISCALE N. 80073230155 - Via M. Gioia n. 5 – Milano

**CONTRATTO IN FORMA PUBBLICO AMMINISTRATIVA RELATIVO
ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CARROZZERIA PER GLI
AUTOMEZZI FINO A 3,5 T. DELLA GUARDIA DI FINANZA IN
DOTAZIONE AI COMANDI/REPARTI DIPENDENTI DAL COMANDO
REGIONALE GUARDIA DI FINANZA LOMBARDIA.**

E.F. 2027 - 2028. CIG: BB60C89915.

L’anno 2026, il giorno _____ del mese di _____, con l’ausilio dell’ordinaria e consentita modalità telematica, viene firmato il presente atto dal sottoscritto _____, in qualità di Ufficiale Rogante, giusta Determina n. _____ del _____ delegato al ricevimento dei contratti nell’interesse dell’Amministrazione della Guardia di Finanza e dalle parti del contratto di seguito indicate:

1. REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LOMBARDIA DELLA GUARDIA DI FINANZA rappresentato, in virtù dell’art. 10 lett. h) della determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza nr. 9000 in data 24 gennaio 2006 (attuativa del Regolamento di Amministrazione della Guardia di Finanza adottato con D.M. 14 dicembre 2005, nr. 292), dal Capo Gestione Amministrativa, _____, domiciliata presso il suindicato Reparto sito in Milano, via Melchiorre Gioia n. 5, indicato nel corpo del presente atto con la parola “Amministrazione”;

2. _____ partita IVA _____ con sede in _____, rappresentata dal Sig. _____ – codice fiscale _____ nato a _____, il _____ e residente a _____, in qualità di Legale Rappresentante della società, indicata nel corpo del presente atto con la parola “Impresa”.

PREMESSO CHE

- a seguito della determina a contrarre n. _____ del _____, è stata indetta una procedura di gara aperta, mediante l'utilizzo del sistema informatico di e-procurement in modalità “ASP” attraverso il portale “acquisti in rete PA” (www.acquistinretepa.it), ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, per l’affidamento del servizio di carrozzeria per gli automezzi fino a 3,5 t. della Guardia di Finanza in dotazione ai Comandi/Reparti dipendenti dal Comando Regionale Guardia di Finanza Lombardia;
- alla seguente procedura è stato assegnato il seguente CIG: _____;
- con verbale del _____, prot. n. _____ in data _____, il RUP, assistito dall’Ufficiale Rogante, a seguito dell’apertura delle buste amministrative, ha verificato la regolarità della documentazione amministrativa;
- con verbale del _____, prot. n. _____ in data _____, la Commissione di gara, assistita dal R.U.P. e dall’Ufficiale Rogante, a seguito dell’apertura delle buste dell’offerte tecniche ed economiche, verificata la regolarità e completezza della

documentazione, ha proposto l'aggiudicazione del servizio in oggetto alla " _____ " - partita IVA _____;

- ai sensi degli artt. 94, 95 e 99 del D.Lgs. n. 36/2023 sono stati esperiti accertamenti sull'Impresa, al fine di verificare il possesso dei requisiti di ordine generale nonché l'assenza di motivi ostativi alla sottoscrizione del presente contratto;

- con il decreto n. _____ datato _____, del Comandante dell'Ente, dopo la verifica del possesso dei requisiti, nonché l'istruttoria del Responsabile Unico del Progetto, è stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione a favore dell'Impresa;

- l'Impresa ha costituito garanzia definitiva di € _____ (_____);

- è stata richiesta, in data _____ PR_RMUTG_Ingresso _____, l'informazione antimafia di cui all'art. 91 D.lgs. n. 159/2011;

- l'Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1341 - "*Condizioni generali di Contratto*" - e di cui all'art. 1342 - "*Contratti conclusi mediante moduli o formulari*" - del Codice Civile, dichiara di accettare tutte le condizioni ed i patti contenuti nel presente atto e negli allegati in esso richiamati e di avere considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;

- l'Impresa dichiara che il presente atto definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la conseguente formulazione

dell'offerta;

- il sottoscritto Ufficiale Rogante ha preso visione dell'istruttoria del R.U.P., nonché dei documenti estrapolati dal FVOE "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico" sul portale ANAC, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 36/2023, inclusa l'insussistenza di procedimenti e/o provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui al D.lgs. n. 159/2011, che resteranno agli atti dell'Amministrazione;
- il Sig. _____ - codice fiscale _____ ha la piena capacità a rappresentare e impegnare legalmente l'Impresa;
- il presente contratto, comprensivo dei relativi allegati, viene sottoscritto dalle parti, con firma digitale, rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Dovendo addivenire alla stipula di formale contratto, le parti, della cui identità sono certo, dopo aver rinunciato, con il mio consenso, all'assistenza di testimoni, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 – NORME E CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

L'Impresa si obbliga ad espletare la fornitura in oggetto con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti.

Le premesse di cui sopra e gli atti ed i documenti richiamati nelle stesse, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. **L'appalto deve essere eseguito con**

l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:

- a. dal presente contratto, dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dai relativi allegati in esso richiamati, documentazione sottoscritta per accettazione dall'Impresa in sede di presentazione dell'offerta;

- b. dall'offerta economica (allegato n. 01 al presente contratto);
- c. dalle vigenti disposizioni di legge e Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato, R.D. n. 2440/1923 e del R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d. dal D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 recante "*Codice dei Contratti*" e ss.mm.ii.;
- e. dal D.M. 24 ottobre 2014, n. 181 "Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi per il Corpo della Guardia di Finanza", in quanto applicabile;
- f. dal D.M. n. 188 del 17 ottobre 2025, "*Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza*";
- g. dal Codice Civile ed altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati;
- h. dalla normativa antimafia, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. - "*Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione*", nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1-2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- i. dagli artt. 52 e 53 del regolamento e-procurement della Pubblica Amministrazione;
- j. dal Manuale Logistico in materia di Motorizzazione – Edizione 2017;
- k. dalle vigenti norme di legge, di regolamento e prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità nel comparto tecnico interessato

che l'aggiudicatario è tenuto, altresì, ad applicare nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, anche se emanate nel corso di validità del presente atto;

che l'Impresa dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte, ancorché non materialmente allegati al presente atto, ai sensi dell'art. 99 del R.C.G.S..

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Amministrazione conferisce all'Impresa l'onere della prestazione di servizio riguardante il servizio di carrozzeria per gli automezzi fino a 3,5 t. della Guardia di Finanza in dotazione ai Comandi/Reparti dipendenti dal Comando Regionale Guardia di Finanza Lombardia, per il biennio 2027/2028.

Il costo dei servizi (**come da offerta presentata in sede di gara – allegato n. 1 al presente atto**) per i lavori di carrozzeria è fissato in:

- costo orario manodopera **€ 39,00 IVA esclusa**;
- sconto sulle parti di ricambio **originali** dal ___% al ___%;
- sconto sulle parti di ricambio **non originali** dal ___% al ___%.

L'Impresa, tenuto conto delle proprie potenzialità produttive e di altri eventuali impegni di lavoro, deve garantire al Reparto T.L.A. Lombardia, in intestazione, un'attività di assistenza di almeno 8 (otto) ore complessive giornaliere dal lunedì al venerdì, escludendo i giorni festivi nazionali e locali e quelli in cui l'Impresa cesserà le proprie attività per le ferie annuali, purché detta cessazione sia segnalata almeno 3 (tre) mesi prima dell'inizio e non sia superiore a quella prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Considerata la particolare natura d'impiego di alcuni

veicoli, l'Impresa si impegna, su richiesta dell'Amministrazione, a dare priorità alle riparazioni dei predetti veicoli rispetto a qualsiasi altro tipo di automezzo ricoverato presso la propria officina. L'Amministrazione, per necessità e urgenza o, per comprovate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di concentrare presso altre officine, i mezzi che, per tipo o caratteristiche, sono impiegati in particolari servizi d'Istituto.

L'Impresa è responsabile per:

- (1) furto e incendio dei mezzi assistiti;
- (2) danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle riparazioni e sostituzioni delle parti di ricambio;
- (3) utilizzo di ricambi non conformi a quelli riconosciuti dalle Case Costruttrici e danni conseguenti;
- (4) ritardi nella riconsegna degli automezzi;
- (5) danni sulle autovetture assistite derivanti da imperizia e imprudenza.

L'impresa dovrà provvedere al recupero immediato del veicolo **marciante** e **non marciante** per causa sinistro attivo e/o passivo su strade urbane, extraurbane con il concentramento presso la propria sede di lavoro, senza alcun onere per l'Amministrazione. Dovrà recuperare, altresì, a proprie spese, i mezzi marcianti e non marcianti concentrati nelle varie caserme, entro e non oltre le 24 ore successive alla chiamata, mediante richiesta telefonica. L'operazione di recupero deve essere eseguita sempre in presenza del militare conduttore, o di altro militare all'uopo delegato. **L'impresa si obbliga a rispettare tutte le clausole del Capitolato Tecnico, accettato in fase di gara e custodito presso**

gli uffici di questo Ente, che dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte, ancorché non materialmente allegati al presente atto, ai sensi dell'art. 99 del R.C.G.S..

ARTICOLO 3 – VALORE DEL CONTRATTO

L'importo presunto del presente contratto è stimato in € **549.000,00 (cinquecentoquarantanovemila/00)**, I.V.A. inclusa. Detto importo è da considerarsi indicativo in quanto trattasi di **commessa a quantità indeterminata**, ovvero l'Amministrazione procederà, in base all'effettivo fabbisogno, tramite singole lettere di ordinazione. Per tale motivo, l'Impresa non avrà nulla a pretendere nel caso in cui gli importi delle lavorazioni effettuate saranno inferiori all'importo massimo presunto dell'appalto.

ARTICOLO 4 - REVISIONE DEI PREZZI

In conformità con quanto previsto all'art. 60, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., i prezzi oggetto del presente contratto sono assoggettati a revisione periodica su base annuale secondo gli indici dei prezzi al consumo (PC), correlati al CPV 50110000-9 "*Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini*". La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determina una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiori al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. La revisione dei prezzi è effettuata assumendo a riferimento come indicatore i valori degli indici "*ECOICOP*" per settore economico ATECO, elaborati dall'ISTAT. Il

valore assunto a riferimento è modulato considerando l'incidente sullo stesso dei limiti di spesa per l'Amministrazione. In relazione alla revisione per l'adeguamento dei prezzi non è considerata circostanza imprevedibile di cui all'art 1664 del Codice Civile la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.

ARTICOLO 5 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà validità a decorrere dal 01 gennaio 2027 fino al 31 dicembre 2028 o comunque fino al raggiungimento dell'importo massimo contrattuale posto a base d'asta.

Il contratto è sottoposto a controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi di quanto previsto dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, così come modificata dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1, pertanto l'efficacia dello stesso è subordinata al rilascio del visto di legittimità.

Nel caso in cui, al termine del contratto, l'Amministrazione non fosse riuscita a completare la procedura per una nuova assegnazione, l'Impresa aggiudicataria sarà tenuta, su richiesta, a continuare il servizio, alle condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo strettamente necessario a stipularne uno nuovo, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 ed entro il valore presunto massimo stimato, ai sensi del precedente articolo.

L'appalto è finanziato con fondi assegnati dall'O.R.E.F. competente presso il Comando Generale del Corpo, per i capitoli di bilancio 4279/01, 4285/01 e 4315/01, ed è sottoposto ad una specifica clausola di salvaguardia, in forza della quale l'Amministrazione si riserva la facoltà

di rideterminare l'importo contrattuale ovvero di recedere dal contratto, qualora:

- a. le assegnazioni necessarie sui pertinenti capitoli di spesa non permettano di onorare gli impegni contrattuali;
- b. divenga operante un accordo quadro o convenzione Consip che preveda, per analogo servizio, un prezzo unitario inferiore a quello di aggiudicazione.

ARTICOLO 6 – MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà qualora si rendesse necessario in corso di esecuzione del contratto, di apportare una variazione delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, in caso di variazione del parco automezzi ovvero di variazioni dei costi "standard" posti a base del calcolo del valore complessivo.

E' fatta salva, altresì, la possibilità di risoluzione del contratto, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, in qualunque momento qualora la fornitura non fosse ritenuta adeguata agli standard qualitativi richiesti, per gravi irregolarità o ripetuti inadempimenti dell'Impresa aggiudicataria, per ragioni di pubblico interesse, per necessità strutturali, edilizie, organizzative o per altri motivi indicati nell'art. 122 del D.lgs. 36/2023, senza che l'Impresa possa avanzare alcuna richiesta di risarcimento. In tal caso l'Amministrazione può recedere anticipatamente dal contratto, con comunicazione all'Impresa debitamente motivata e con salvezza del pagamento dei servizi già eseguiti.

Il contratto può essere altresì modificato ai sensi di quanto previsto

dall'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice, nel caso in cui, in corso di esecuzione, sia necessario sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nel caso in cui all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali del contratto.

ARTICOLO 7 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi derivanti, l'Impresa ha costituito garanzia definitiva di € _____ (_____) mediante polizza fidejussoria n. _____ emessa dalla società " _____", valida dal _____ al _____. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la garanzia di cui l'Amministrazione si sia avvalsa, in tutto o in parte, per l'applicazione di penali o per altra causa, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno subito. Detto documento è custodito presso la sede del Reparto T.L.A. Lombardia della Guardia di Finanza. Lo svincolo del deposito cauzionale sarà effettuato ai sensi di quanto previsto dall'art. 117, comma 8, del D.lgs. 36/2023, con l'integrale esecuzione del contratto. Qualora la cauzione dovesse scadere prima di detto termine dovrà essere prorogata.

ARTICOLO 8 - COPERTURA ASSICURATIVA

L'Impresa è direttamente responsabile, per sé e per il proprio personale, di qualsiasi inadempienza o evento dannoso che possa accadere, durante e/o in dipendenza dell'esecuzione delle attività oggetto del contratto, ai suoi dipendenti, ai suoi beni ed al personale e/o ai beni dell'Amministrazione, nonché ai terzi ed ai beni dei terzi, facendo salva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed ha il preciso obbligo di adottare tutte le misure necessarie e di impiegare tutti i mezzi atti ad evitare infortuni o danni di qualsiasi tipo a persone o cose. L'Amministrazione deve intendersi esonerata da qualsivoglia responsabilità per fatti e danni subiti da agenti ed operai dell'Impresa, nonché per danni procurati a terzi nell'effettuazione del servizio. L'Impresa ha inviato all'Amministrazione copia del contratto di assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro n. _____ sottoscritto con la " _____ " - _____ - cod. _____, valida dal _____ al _____, fino a concorrenza massima complessiva per l'intera polizza di € _____ ("massimale").

ARTICOLO 8 - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE

Ai sensi dell'articolo 114 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 37 del D.M. n. 181/2014, l'Amministrazione verificherà il regolare andamento dell'esecuzione del contratto, attraverso il Direttore dell'esecuzione – _____, _____, nominato con determina a contrarre n. _____ del _____. Questi si avvarrà dei responsabili del servizio dei Comandi/Reparti beneficiari della prestazione che provvederanno a curare il regolare espletamento del servizio in oggetto

e a redigere apposita dichiarazione di buona esecuzione.

ARTICOLO 10 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La fattura elettronica, trattandosi di prestazione periodica e continuativa, ai sensi degli artt. 6 e 21 del Dpr 633/1972, **dovrà essere emessa con cadenza mensile, contenente tutte le riparazioni ordinate ed eseguite nel corso del mese. La stessa potrà essere emessa solo all'esito favorevole della verifica di regolare esecuzione effettuata dal Direttore dell'esecuzione contrattuale** o dai Responsabili del Servizio/Ausiliari dei Comandi/Reparti beneficiari della prestazione nei termini prescritti dal D.P.R. 633/1972. La fattura dovrà essere trasmessa telematicamente al Codice Univoco FAWX1Y e dovrà riportare il codice fiscale di questo Ente: 80073230155, il CIG indicato in oggetto, la descrizione analitica della prestazione, l'intestazione "*Guardia di Finanza – Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lombardia – Ufficio Amministrazione – via Melchiorre Gioia, 5 – 20124 Milano*", il codice IBAN per l'accredito in conto corrente. Il pagamento delle fatture sarà effettuato da questo Reparto T.L.A. Lombardia della Guardia di Finanza di Milano – Ufficio Amministrazione entro 30 (trenta) giorni, mediante bonifico, con eventuali spese a carico dell'Impresa previa acquisizione del D.U.R.C. e verifica degli inadempimenti, laddove dovuto, ai sensi del D.M. 18.01.2008, nr. 40, inoltrando specifica richiesta all'Agenzia delle Entrate Riscossioni. Ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto ove dovuta sull'operazione, sarà effettuato all'erario direttamente da questo Ufficio. Ai sensi della legge

13.08.2010 n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”* e del D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito con Legge 17.12.2010 n. 217, recante *“Misure urgenti in materia di sicurezza”*, ed, in particolare, dell’art. 7 *“Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari”*, l’Impresa dovrà comunicare a questo Ente, a pena di nullità assoluta dei contratti relativi a lavori, ai servizi e alle forniture, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’Impresa è obbligata a notificare tempestivamente all’Amministrazione le ulteriori eventuali variazioni delle coordinate bancarie o postali. In difetto l’Amministrazione rimarrà esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

ARTICOLO 11 - PENALI

Il mancato rispetto dei tempi di lavorazione previsti, determinerà l’applicazione delle penali nelle seguenti misure:

- a. per un ritardo fino a gg. 5 (cinque) giorni lavorativi per la redazione del "Preventivo di Spesa", sarà applicata una penale pari ad euro 200,00;
- b. per ciascun giorno lavorativo successivo al quinto giorno, verrà applicata una penale pari ad euro 50,00;
- c. per un ritardo fino a gg. 5 (cinque) giorni lavorativi rispetto alla data concordata di termine lavori, sarà applicata una penale pari ad euro 250,00;
- d. per ciascun giorno lavorativo successivo al quinto giorno, verrà applicata una penale pari ad euro 50,00;

e. dal ventesimo giorno lavorativo di ritardo (sia per la redazione del preventivo di spesa e/o della data concordata di termini lavori), l'Amministrazione si riserva la facoltà di ritirare il veicolo per il successivo ricovero presso altra ditta; gli oneri sostenuti per il trasferimento saranno posti a carico dell'Impresa contraente. A quest'ultima non verrà riconosciuto alcun compenso.

Per ogni ulteriore penalità si rimanda al D.M. 24.10.2014 n. 181 (Regolamento recante il Capitolato generale d'oneri per forniture e servizi necessari alla Guardia di Finanza) ed all'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di ritardi, non concordati e non formalmente autorizzati dall'Amministrazione, nei tempi di esecuzione del servizio, oltre all'applicazione delle penali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere alla risoluzione del contratto stipulato, affidando l'incarico ad altra Impresa specializzata ed addebitando eventuali oneri aggiuntivi sostenuti, all'Impresa inadempiente.

ARTICOLO 12 - SUBAPPALTO

Ai fini del subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023. Sono vietati, sotto pena di risoluzione del contratto, i subappalti del servizio senza specifica autorizzazione scritta dell'Amministrazione.

ARTICOLO 13 - CESSIONE DEL CREDITO

Per le cessioni di crediti, derivanti dal contratto di appalto, si applica l'art. 120, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 13 - PERSONALE

L'Impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti,

risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L'Impresa è obbligata, altresì, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato, per la categoria ed applicabile nella località. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L'Ente si riserva di operare una ritenuta sull'importo dovuto, fino al limite del 20% di detto importo, qualora l'Ispettorato del Lavoro competente denunci l'inosservanza da parte del fornitore degli obblighi di cui sopra. La somma trattenuta sarà pagata soltanto quando l'Ispettorato avrà dichiarato che il fornitore ha regolarizzato la propria posizione, senza che lo stesso possa pretendere, per il ritardato pagamento del sando, somma alcuna a qualsiasi titolo. Il fornitore è tenuto, altresì, all'osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L'accertamento dell'irregolarità contributiva, certificato dall'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con esito irregolare, è causa ostativa al pagamento. Dell'inadempienza verrà interessato l'Istituto competente per il pagamento dei contributi e premi non versati, ai sensi dell'art. 4 d.P.R. n. 207/2010. Si rappresenta che

qualora si verifichi un infortunio occorso a personale civile che svolga la propria attività lavorativa nell'ambito delle strutture militari, le relative comunicazioni dovranno essere inoltrate dal datore di lavoro civile dell'Impresa, anche a questa Amministrazione per l'invio alle competenti articolazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza. A norma di quanto prescritto dall'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l) della L. n. 190/2012 e in particolare che *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*. Pertanto, qualora dovesse essere accertata tale situazione, si procederà alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 15 – SICUREZZA SUL LAVORO

L'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di osservare, adottare e mantenere tutte le prescrizioni e obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia di prevenzione antinfortunistica e di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. In caso di infortuni, si assumerà la più ampia responsabilità sia

civile che penale esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità in merito. Sono, pertanto, a carico dell'Impresa gli oneri relativi ai costi per la sicurezza afferenti l'esercizio della propria attività, provvedendo all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dalla stessa. Il personale dell'Impresa potrà accedere presso le sedi oggetto del contratto munito di un documento d'identità personale e di un badge identificativo corredato di fotografia, e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Gli orari, le modalità e la regolamentazione dell'accesso alle caserme saranno indicate dall'Amministrazione al fine di evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività dell'Amministrazione stessa.

ARTICOLO 15 - TRATTAMENTO DATI.

L'Impresa s'impegna a non divulgare notizie di carattere riservato, cui dovesse venire a conoscenza per ragioni attinenti l'esecuzione della fornitura in questione. L'espletamento delle attività oggetto del presente contratto comporta per le parti la conoscenza e l'utilizzo di dati personali riguardanti le parti stesse. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*" o "*GDPR*"), il fornitore autorizza il trattamento e la conservazione dei dati raccolti e l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali: titolare del trattamento è il **REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LOMBARDIA DELLA GUARDIA DI FINANZA** che ha

provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

ARTICOLO 17 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti riguardo all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Milano. Resta ferma la possibilità di ricorso preventivo al tentativo di transazione ed accordo bonario ai sensi degli artt. 211 e 212 del D.lgs. 36/2023.

ARTICOLO 18 - ONERI CONTRATTUALI

Le tasse di bollo e di registro, erario e spese varie (comprese le spese postali) ed ogni altro onere fiscale presente o futuro comunque inerenti il presente atto, sono a carico del fornitore. Ai fini dell'imposta di registro, le parti chiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ARTICOLO 19 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 e 92 del D.Lgs. n. 159/2011 in tema di informazioni e comunicazioni antimafia. L'Amministrazione può richiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs n. 36/2023 ed il recesso ai sensi dell'art. 123 del citato Decreto. Nei casi suddetti l'Ente sarà tenuto a corrispondere all'Impresa soltanto il prezzo contrattuale delle prestazioni effettuate, nei limiti in cui siano utili, fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese eventualmente sostenute, salvo l'incameramento della cauzione ed il risarcimento del maggior danno subito.

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, il presente atto deve ritenersi risolutivamente condizionato alla sopravvenienza di apposita convenzione Consip, a condizioni di maggior favore per l'Amministrazione, avente ad oggetto il medesimo servizio. In tale ipotesi, è fatto salvo il diritto in capo all'Impresa, di mantenere valido ed efficace il presente contratto, offrendo le stesse condizioni di fornitura previste nella convenzione Consip.

Parimenti, determinano la risoluzione del contratto:

- l'applicazione di alcune delle misure di prevenzione antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011;
- la condanna con sentenza passata in giudicato per reati valutati gravi ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione a carico di alcuno dei soggetti di cui all'art. 94 del D.lgs. 36/2023;
- la cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo ed altra procedura concorsuale a carico dell'Impresa;
- la revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Impresa;
- violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall' Impresa nel corso o in occasione

dell'esecuzione contrattuale;

- il raggiungimento di un importo complessivo delle penalità applicate pari al 10% del valore del contratto;
- la formale contestazione, da parte dell'Amministrazione, di tre diverse violazioni contrattuali;
- l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di "Forza Maggiore".

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Amministrazione comunicherà all'Impresa la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

In tutti i casi di risoluzione del presente contratto, imputabili all'Impresa, l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 117 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Amministrazione applicherà in danno dell'Impresa una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Amministrazione.

Nel caso di "Forza Maggiore", sarà onere dell'Impresa che invoca la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di forza maggiore di cui al successivo art. 20 "Forza Maggiore". Nel caso in cui l'Amministrazione non contesti la domanda di risoluzione proposta dall'Impresa, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 c.c., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso

costi o altro. Nel caso in cui l'Amministrazione contesti la domanda di risoluzione proposta dall'Impresa per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c.c., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte dell'Impresa ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui al successivo art. 20 "Forza Maggiore", dell'applicazione delle penali e/o dei rimedi risolutivi, previsti dal presente articolo.

ARTICOLO 20 - FORZA MAGGIORE

Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:

- a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
- c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.

Al verificarsi di un evento di forza maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., l'Impresa non sarà ritenuta responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 19. Al fine di non incorrere in responsabilità, l'Impresa avrà l'obbligo di comunicare all'Amministrazione che intende avvalersi della causa esimente prevista

nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire all'Amministrazione la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, l'Impresa sarà tenuta, in linea con l'art. 121, comma 5, del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di forza maggiore impediscano totalmente la prestazione, l'Amministrazione potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli eventi di forza maggiore. È fatto obbligo all'Impresa comunicare all'Amministrazione, tempestivamente, la cessazione degli eventi di forza maggiore, affinché l'Amministrazione disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le

diverse modalità di esecuzione. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà della Committente recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 19.

ART. 21 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 119 del codice, i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla.

ARTICOLO 22 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'Impresa dichiara di avere avuto piena ed esatta conoscenza del protocollo di legalità di cui all'art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e di impegnarsi a rispettare gli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di integrità, conservato agli atti dell'Amministrazione. Il presente contratto si intende automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancata osservanza degli impegni richiamati nel presente paragrafo.

ARTICOLO 23 - DOMICILIO ELETTO

Per tutti gli effetti amministrativi del contratto, l'Impresa elegge domicilio legale in _____, tel. _____, PEC:

_____, ove si conviene che possano essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al presente contratto.

L'Impresa è tenuta a comunicare all'Amministrazione ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'Impresa tutte le conseguenze che

possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 24 – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, compresi gli allegati, che viene redatto da persona di mia fiducia, mediante strumenti informatici, su n. 26 (ventisei) pagine a video, di cui ho dato lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)", verificate a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

Io Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

Per l'Amministrazione

IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA

Per l'Impresa

L'Ufficiale Rogante

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, l'Impresa dichiara espressamente di aver preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente le clausole del presente contratto, con particolare riferimento agli artt. 1 (NORME E CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO)

2 (OGGETTO DEL CONTRATTO), 3 (VALORE DEL CONTRATTO), 4 (REVISIONE DEI PREZZI), 5 (DURATA DEL CONTRATTO), 8 (COPERTURA ASSICURATIVA), 10 (FATTURAZIONE E PAGAMENTO), 11 (PENALI), 15 (SICUREZZA SUL LAVORO), 17 (CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE), 19 (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA), nonché dalle condizioni previste dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dai relativi allegati in esso richiamati.

Per l'Amministrazione

IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA

Per l'Impresa

L'Ufficiale Rogante
